



VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n. 568 dd. 17 NOVEMBRE 2022
[seduta svoltasi in presenza presso il Salotto Azzurro]

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE **SI**

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, PARTECIPAZIONI, ATTIVITA' ECONOMICHE
RISCOSSIONE ENTRATE
PO IMU E CONTRASTO EVASIONE ERARIALE

Prot. corr. I-49/1/291/15/21 (5265)

OGGETTO: Ricorso innanzi alla Corte di Cassazione avverso sentenza CTR n. 199/01/2022 su avviso di accertamento ICI per gli anni 2010-2011 – Casa Primaria In Treviso dell'Istituto Figlie Carita' Canossiane - Incarico allo Studio Uckmar – Associazione Professionale. Impegno di spesa euro 11.217,00.

Adottata nella seduta del 17/11/2022

Presenti i componenti di seguito indicati:

		Presente / Assente
Roberto Dipiazza	Sindaco	Presente
Serena Tonel	Vice Sindaco	Presente
Michele Lobianco	Assessore	Presente
Elisa Lodi	Assessore	Presente
Carlo Grilli	Assessore	Presente
Everest Bertoli	Assessore	Presente
Nicole Matteoni	Assessore	Presente
Giorgio Rossi	Assessore	Presente
Sandra Savino	Assessore	Assente
Maurizio De Blasio	Assessore	Presente
Stefano Avian	Assessore	Assente

Partecipa il Segretario Generale **dott. Giampaolo GIUNTA**.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco **Roberto DIPIAZZA**.

ATTESTAZIONI: ai fini dell'art. 1 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni l'atto viene pubblicato all'**Albo Pretorio** dal 22/11/2022 al 06/12/2022.

Oggetto: Ricorso innanzi alla Corte di Cassazione avverso sentenza CTR n. 199/01/2022 su avviso di accertamento ICI per gli anni 2010-2011 – Casa Primaria In Treviso dell'Istituto Figlie Carita' Canossiane - Incarico allo Studio Uckmar – Associazione Professionale. Impegno di spesa euro 11.217,00

Prot. corr. I-49/1/291/15/21 (5265)

Su proposta dell'Assessore ai Tributi Everest Bertoli

Premesso

- che, con sentenza n. 199/01/2022 pronunciata il 5/09/2022 e depositata il 12/09/2022, la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, ora Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Friuli Venezia Giulia¹, ha accolto il ricorso in appello rubricato sub RGA 76/2019 proposto dalla Casa Primaria in Treviso dell'Istituto Figlie della Carita' Canossiane e per l'effetto ha annullato l'avviso di accertamento provvedimento n. 3284489/2015 atto BB/292/15-L emesso per il recupero dell'imposta ICI per gli anni 2010-2011;

- che detta sentenza è stata notificata al Comune di Trieste il 13 ottobre 2022 a cura dei difensori di controparte (atto acquisito al protocollo generale dell'Ente n. 2022-220056);

considerato che il termine per l'impugnazione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado è di sessanta giorni dalla sua notificazione, effettuata su istanza di parte;

atteso che, da una analisi preliminare delle argomentazioni addotte in sentenza, sussistono fondate ragioni in diritto per instaurare il giudizio di legittimità avverso la suddetta sentenza;

considerato che si è proceduto a richiedere un preventivo parere tecnico ad un legale di fiducia sulla opportunità di adire la Corte di Cassazione, per i seguenti motivi:

- specificità del quadro normativo concernente l'assoggettamento ad ICI ed IMU degli enti non commerciali e in particolare degli enti ecclesiastici;

- la sentenza pronunciata risulta in totale discrepanza con gli indirizzi giurisprudenziali consolidati di Cassazione in materia di ICI ed IMU in punto di spettanza o meno dell'esenzione di cui all'art.7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992;

- rilevanza del quadro economico-finanziario derivante dall'esito del giudizio tributario in argomento in quanto il passaggio in giudicato della sentenza di CTR determinerebbe l'esenzione dall'ICI per gli anni 2010 e 2011 e, soprattutto, avrebbe un riflesso a cascata negativo relativamente all'IMU sulle annualità di imposta successive nella medesima posizione contributiva e in altre posizioni similari, rischiando di costituire un precedente che andrebbe ad inficiare il lavoro sinora svolto dall'Ente in tema di assoggettamento all'imposta degli enti ecclesiastici. Nondimeno, l'eventuale giudicato potrebbe impattare negativamente sugli orientamenti sinora consolidatisi sul punto, favorevoli al Comune, in analoghi contenziosi;

visto il parere professionale del 8 novembre 2022, formulato dallo Studio Uckmar, acquisito agli atti, dal quale si rileva l'opportunità di instaurare il giudizio di legittimità proponendo ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, per le ragioni ivi esposte;

¹ A partire dal giorno 16 settembre 2022, in attuazione della legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni sulla riforma dell'ordinamento e del processo tributario, le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali assumono la nuova denominazione, rispettivamente di **Corti di Giustizia Tributaria di primo grado** e **Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado**.

sentito il funzionario responsabile dell'imposta dott. Vincenzo Di Maggio;

ritenuto di condividere integralmente le considerazioni espresse nel citato parere professionale proprio per le motivazioni nello stesso esplicitate e conseguentemente di procedere alla impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, ora Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Friuli Venezia Giulia, n. 199/01/2022 pronunciata il 5/09/2022 e depositata il 12/09/2022 nel ricorso in appello rubricato sub RGA 76/2019 (avviso di accertamento provv. n. 3284489/2015 atto BB/292/15-L per ICI anni 2010-2011) presentando ricorso innanzi alla Corte di Cassazione;

ravvisata l'opportunità che il Comune di Trieste si attivi in difesa dei propri interessi erariali in contestazione, meritevoli della più ampia tutela in sede giurisdizionale e che si rende necessario affidare la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione ad un professionista esterno di comprovata competenza ed esperienza, stante l'impossibilità di gestire il contenzioso tributario innanzi alla Corte di Cassazione con risorse interne, come da comunicazione di data 5/10/2022 dell'Avvocatura Civica, conservata in atti e successivo incontro di approfondimento di data 25/10/2022 tra l'Avvocatura ed il Servizio Riscossione Entrate;

dato atto che:

- lo studio Uckmar è uno studio di riferimento a livello nazionale nella materia dei tributi ivi compresi quelli locali;
- l'instaurazione del giudizio e la difesa in Cassazione, viste le peculiarità procedurali del giudizio di legittimità, implicano competenze professionali consolidate e la necessaria specifica abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori, di cui l'avv. Caterina Corrado Oliva, socia dello Studio Uckmar, è in possesso;

valutato, pertanto, per quanto sopra rappresentato, di affidare la rappresentanza e difesa del Comune di Trieste al fine di promuovere il giudizio di legittimità innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 199/01/2022 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, ora Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Friuli Venezia Giulia, allo Studio Uckmar – Associazione Professionale (codice fiscale-partita IVA 01265130995), nella persona dell'avvocato Caterina Corrado Oliva del Foro di Genova, la quale si impegna a trasmettere al Comune – Dipartimento servizi finanziari, tributi, partecipazioni, attività economiche ogni significativa informazione e documentazione utile ad aggiornare l'Ente sullo stato di avanzamento del ricorso;

visto il preventivo dello Studio Uckmar – Associazione Professionale pervenuto in data 8 novembre 2022, acquisito agli atti, ammontante, per la parte di onorario, a complessivi euro 10.516,00 - (comprensivo di CPA, IVA, spese di viaggio e arrotondamenti) e, per la parte di spese vive per l'iscrizione a ruolo del ricorso, a complessivi euro 701,00 (di cui euro 474,00 per il contributo unificato + euro 200,00 per l'imposta di registro + euro 27,00 per la marca da bollo), per la difesa nel giudizio *de quo*;

ritenuto tale preventivo congruo ed equo rispetto alla complessità dell'incarico, alla qualità attesa della prestazione ed alle ricadute di bilancio, conseguenti all'esito del contenzioso che si intende intraprendere, agli effetti economici, che lo stesso potrà produrre su futuri contenziosi afferenti la medesima materia;

visto lo schema di disciplinare allegato al presente atto, allegato A, quale parte integrante dello stesso che stabilisce i rapporti tra le parti in relazione all'incarico di cui in oggetto;

richiamato il piano degli incarichi, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 31 maggio 2022 che fra i programmi delle attività istituzionali dell'Ente, realizzabili anche con incarico esterno approvato da parte del Consiglio, individua nel triennio 2022-2024 l' "Assistenza nei ricorsi su questioni fiscali e tributarie";

dato atto che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa in materia di appalti pubblici ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 17, lett. d) del d.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

visto l'art. 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - che prevede la pubblicazione sul sito web dell'Ente dei provvedimenti di affidamento degli incarichi legali;

considerato che la spesa di euro 11.217,00 (comprensiva di IVA, oneri previdenziali, spese vive e arrotondamenti) trova copertura ai capitoli 51000 "Altri servizi per il dipartimento servizi finanziari (tributi) (999-099)" e 43900 "Imposte e tasse per il Dipartimento servizi finanziari, tributi e partecipazioni societarie";

rilevato che il presente impegno deve essere assunto in quanto gli uffici comunali sono tenuti a difendere in giudizio gli interessi dell'Amministrazione ed a coltivare il relativo contenzioso;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

rilevato che, data la ristrettezza dei termini processuali, sussistono i presupposti per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.5.2004 n. 17.

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1. di presentare ricorso nei modi e nelle forme di cui al D. Lgs n. 546/92 e successive modificazioni e/o integrazioni dinanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 199/01/2022 pronunciata il 5/09/2022 dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, ora Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Friuli Venezia Giulia, e depositata il 12/09/2022, in accoglimento del ricorso in appello rubricato sub RGA 76/2019 proposto dalla Casa Primaria in Treviso dell'Istituto Figlie della Carità CANOSSIANE avverso l'avviso di accertamento provvedimento n. 3284489/2015 atto BB/292/15-L emesso per il recupero dell'imposta ICI per gli anni 2010-2011, per le motivazioni di cui in premessa;

2. di approvare l'affidamento all'esterno dell'incarico di rappresentanza e difesa del Comune di Trieste dinanzi alla Corte di Cassazione nel giudizio da instaurarsi di cui al punto 1) in materia

di Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

3. di individuare l'avv. Caterina Corrado Oliva dello Studio Uckmar Associazione Professionale quale soggetto più idoneo ad assumere l'incarico di cui al punto precedente, tenuto conto dell'esperienza professionale specifica in campo tributario maturata dalla stessa;

4. di affidare la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione di cui ai punti 1, 2 e 3 della presente deliberazione all'avv. Caterina Corrado Oliva, cassazionista del Foro di Genova;

5. di approvare lo schema di disciplinare allegato al presente atto, allegato A, quale parte integrante dello stesso che stabilisce i rapporti tra le parti in relazione all'incarico di cui in oggetto;

6. di demandare al Sindaco e al Direttore del Servizio interessato l'adempimento degli atti di rispettiva competenza;

7. di riservare ad altro futuro eventuale provvedimento la liquidazione delle spese conseguenti al presente atto;

8. di dare atto che l'incarico in oggetto non richiede la procedura comparativa per le ragioni indicate in premessa;

9. di dare atto della necessità di disporre la pubblicazione del provvedimento di affidamento incarico all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Trieste in ottemperanza alle disposizioni già citate nelle premesse;

10. di dare atto che le spese necessarie per l'attività processuale nell'interesse dell'Amministrazione, indicate presuntivamente in euro 11.217,00 faranno carico sul bilancio 2022/2024;

11. di dare atto che i relativi atti processuali sono esenti da bollo ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 642/72;

12. di impegnare la spesa complessiva di euro 11.217,00 (comprensiva di I.V.A., spese, competenze dell'avv. Caterina Corrado Oliva del Foro di Genova e di spese per l'iscrizione a ruolo del ricorso), ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2022	00051000	ALTRI SERVIZI PERIL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI (TRIBUTI)	02480	U.1.03.02.99.00 2	00009	09002	N	10.516,00	
2022	00043900	IMPOSTE E TASSE PER IL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	02480	U.1.02.01.99.99 9	00009	09002	N	701,00	

13. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

14. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2022;

15. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il 2022;

16. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.5.2004 n. 17 al fine di rispettare i termini processuali.

ALLEGATI: I



comune di trieste
giunta comunale

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, PARTECIPAZIONI, ATTIVITA' ECONOMICHE
RISCOSSIONE ENTRATE
PO IMU E CONTRASTO EVASIONE ERARIALE

Prot. corr. I-49/1/291/15/21 (5265)

Proposta di deliberazione: Ricorso innanzi alla Corte di Cassazione avverso sentenza CTR n. 199/01/2022 su avviso di accertamento ICI per gli anni 2010-2011 – Casa Primaria In Treviso dell'Istituto Figlie Carita' Canossiane - Incarico allo Studio Uckmar – Associazione Professionale. Impegno di spesa euro 11.217,00.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere **favorevole**

Eventuali motivazioni:

- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina **spesa**.

Il Dirigente
Venier dott. Gianluca

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)



DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, PARTECIPAZIONI, ATTIVITA' ECONOMICHE
RISCOSSIONE ENTRATE
PO IMU E CONTRASTO EVASIONE ERARIALE

Prot. corr. I-49/1/291/15/21 (5265)

Proposta di deliberazione: Ricorso innanzi alla Corte di Cassazione avverso sentenza CTR n. 199/01/2022 su avviso di accertamento ICI per gli anni 2010-2011 – Casa Primaria In Treviso dell'Istituto Figlie Carita' Canossiane - Incarico allo Studio Uckmar – Associazione Professionale. Impegno di spesa euro 11.217,00.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere

Eventuali motivazioni:

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	D/N
1	2022004 1286	Impegno	S	2022		0	00051000	10.516,00		02480	U.I.03.02.99. 002	N
2	2022004 1287	Impegno	S	2022		0	00043900	701,00		02480	U.I.02.01.99. 999	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0104U1030299002011800000000000000000003		
2	0103U1020199999013800000000000000000003		

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale
dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

L'assessore Everest Bertoli fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.

Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.

A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 17/11/2022.

La suesesa deliberazione assume il n. **568**.

Il Presidente
Roberto Dipiazza

Il Segretario Generale
dott. Giampaolo Giunta

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIUNTA GIAMPAOLO
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 17/11/2022 17:06:26

NOME: ROBERTO DIPIAZZA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 18/11/2022 09:28:52